

Iscrizione/cancellazione Elenco Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato

Breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi utili

Procedimento attraverso il quale l'Avvocato in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 81 del D.P.R. n. 115/2002 (c.d. Testo Unico spese di giustizia) può chiedere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ovvero la cancellazione. Il patrocinio a spese dello Stato (cd. "gratuito patrocinio") trova il suo fondamento normativo nel testo unico in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002 - artt. dal 74 al 141). E' finalizzato all'attuazione dell'art. 24 della Costituzione e a garantire l'accesso al diritto di difesa a persone non in grado di munirsi autonomamente del patrocinio di un avvocato per l'incapacità reddituale di sostenerne il costo; garantisce pertanto il diritto di farsi assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario sia a carico dello Stato, a coloro che, non avendo mezzi adeguati, versino in condizioni economiche precarie e non possano pertanto provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali.

Normativa di riferimento: art. 81 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Commissione patrocinio a spese dello Stato

Contatti ufficio competente

consiglio@ordineavvocatipc.it ; tel.0523 320708

Competenza all'adozione dell'atto finale

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza

Termine del procedimento

L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno (rif. art. 81 D.P.R. n. 115/2002)

Strumenti di tutela giurisdizionale in favore dell'interessato

Avverso il diniego di iscrizione è ammissibile il ricorso al TAR